



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:

DI SERIO MIRVANA, Presidente e Relatore

DE RENSIS GIOVANNI, Giudice

PAPALIA ANDREA, Giudice

in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 821/2023 depositato il 12/12/2023

proposto da

Consorzio [REDACTED] - [REDACTED]

Difeso da

[REDACTED] - [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

[REDACTED] S.p.a. - [REDACTED]

Difeso da

[REDACTED] - [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 180/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 15/09/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI PAGAM n. 6760018700 CONTRIBUTO DI B 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come da svolgimento del processo e da verbale di udienza

Resistente/Appellato: come da svolgimento del processo e da verbale di udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 180/2023 depositata in data 15/09/2023, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, pronunciando nel giudizio promosso dalla [REDACTED] s.p.a. avverso l'avviso di notifica n. 6760018700, del 16.3.2021, per contributi extragricoli per l'anno 2020, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente sostenendo che la stessa aveva provato che il Consorzio non aveva effettuato servizi ed attività a beneficio della società.

Il Consorzio appellante, ritenendo errata la decisione di prime cure, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese processuali.

Si è costituita in giudizio l'appellata società che, ribadendo la correttezza della statuizione di prime cure, ha riproposto le questioni proposte nell'originario ricorso ma rimaste assorbite avendo la Corte di giustizia tributaria di primo grado esaminato, quale ragione più liquida, quella di merito, su cui poi ha pronunciato ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

La società appellata ha depositato memoria.

La Corte di giustizia di secondo grado, all'udienza del 17.6.2024 ha rinviato la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i ricorsi iscritti al n. 192/24 RGA e 219/24 RGA, vertenti tra le stesse parti, aventi ad oggetto la medesima imposizione, ancorché per anni di imposta diversi, atteso che nella causa iscritta al n. 192/2024 RGA era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [REDACTED] concessionaria della riscossione per il predetto Consorzio con rinvio a nuovo ruolo.

All'esito della discussione in pubblica udienza, il 18 novembre 2018, questa Commissione ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminato, in quanto risolutivo, il motivo di impugnazione dell'atto impositivo riproposto dalla società contribuente perché rimasto assorbito nella sentenza di primo grado, con cui la società ha dedotto il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1 c. 87 della L. n. 549/1995 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.

Nel ricorso di primo grado la società contribuente ha sostenuto che «L'art. 1. c. 87 della L. n. 549/1995, richiamato proprio dal Consorzio nel corpo della "firma" posta a metà di pag. 2 dell'Avviso di notifica impugnato, prevede al secondo periodo che "il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale". In realtà, non v'è traccia di tale "provvedimento di livello dirigenziale": non è stato allegato all'Avviso di notifica oggetto della presente controversia; non è stato nemmeno riportato per estratto al suo

interno; non è stato neppure menzionato nella motivazione o in calce al nominativo a stampa».

Il motivo è fondato e va accolto con conseguente assorbimento degli altri motivi di impugnazione riproposti in questo grado di giudizio e del motivo di appello proposto dal Consorzio.

Al riguardo devono richiamarsi le considerazioni svolte nella recente pronuncia della Corte di cassazione n. 11045 del 2024, in cui si sono affermati i principi che seguono.

L'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 stabilisce, da un lato, che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati» e, dall'altro lato, che «il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale». La disposizione in esame pone, dunque, due regole distinte: in primo luogo quella della equivalenza, per gli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile alla firma autografa; in secondo luogo, quello della necessaria individuazione, in virtù di apposito provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile e della fonte dei dati degli atti prodotti da sistemi automatizzati.

Come evidenziato dalla Corte in altre pronunce (Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2021, n. 29820; Cass., Sez. 5, 14 maggio 2019, n. 12756; Cass., Sez. 6-5, 31 agosto 2017, n. 20628), in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.

La Corte di Cassazione ha quindi precisato che l'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero, in base all'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati e che, pertanto, derivino da una completa elaborazione informatica; che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale; che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha lamentato che non vi era traccia del “provvedimento di livello dirigenziale” di nomina del funzionario che aveva sottoscritto l'atto quale soggetto responsabile del procedimento e, come tale, legittimato alla sua emissione e a fronte di tale contestazione era onere del Consorzio depositare in giudizio quel provvedimento. Onere che nella specie non è stato assolto sicché l'avviso impugnato deve essere annullato per difetto di sottoscrizione.

L'esito del giudizio comporta la condanna del Consorzio al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.900,00, oltre agli accessori di legge.